



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0003814 P-4.22.25
del 23/04/2018



19633195

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: *Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro - COM(2018) 796.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

dott. Roberto Biasini

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro

- **Codice della proposta:** COM(2017) 796 del 19/12/2017
- **Codice interistituzionale:** 2017/0354(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)

Premessa: finalità e contesto

Il "Pacchetto Merci", presentato dalla Commissione europea lo scorso 19 dicembre, è composto da due proposte di regolamento, una in materia di mutuo riconoscimento, l'altra riguardante la sorveglianza del mercato.

La Commissione europea propone un nuovo regolamento sul reciproco riconoscimento finalizzato alla semplificazione delle procedure, introducendo inoltre un meccanismo di risoluzione dei problemi. L'obiettivo specifico è quello di migliorare il funzionamento del reciproco riconoscimento, precisando la portata e l'applicabilità dello stesso principio. Il regolamento introduce un'autodichiarazione, al fine di agevolare la dimostrazione che un prodotto è già legalmente commercializzato, e un sistema di risoluzione dei problemi in caso di decisioni contrarie all'accesso al mercato. Si istituisce inoltre una cooperazione amministrativa e l'adozione di uno strumento informatico per migliorare la collaborazione tra le autorità nazionali.

Laddove non vi siano norme comuni dell'UE sui prodotti, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe garantire che un prodotto commercializzato legalmente in uno Stato membro possa essere commercializzato anche negli altri Stati membri, a condizione che sia sicuro e rispetti il pubblico interesse. Troppo spesso, invece, le imprese non possono fare oggi completo affidamento sul reciproco riconoscimento per accedere al mercato in tutta l'UE. Le piccole e medie imprese, in particolare, segnalano forti difficoltà a far applicare il reciproco riconoscimento quando provano a commercializzare i loro prodotti in un altro Stato membro. Alcuni Stati membri impongono prescrizioni aggiuntive o la duplicazione dei test, con il conseguente inutile aumento della burocrazia e dei costi. In questo modo gli operatori economici non possono beneficiare delle economie di scala del mercato unico, mentre i prezzi per i consumatori aumentano e gli scambi commerciali diminuiscono.

Spesso le autorità nazionali non hanno piena fiducia nella valutazione di autorità di altri Stati membri, per cui si hanno prescrizioni aggiuntive e duplicazione delle prove, con il conseguente inutile aumento della burocrazia e dei costi. Ricorrere alla giustizia per contestare in sede legale le decisioni che negano o limitano l'accesso al mercato è inoltre un processo lungo e costoso per gli operatori. Di conseguenza le imprese si trovano ad affrontare oneri ingiustificati perché devono adeguare i propri prodotti alle prescrizioni di diversi mercati nazionali; inoltre subiscono le conseguenze dei ritardi nell'accesso al mercato e delle mancate opportunità. Ciò colpisce soprattutto le piccole e medie imprese.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

La nuova proposta sul reciproco riconoscimento introduce, inoltre, un meccanismo di risoluzione dei problemi che possa individuare rimedi efficaci e ristabilire la fiducia nel reciproco riconoscimento. In primo luogo si ricercheranno soluzioni amichevoli e pratiche facendo ricorso ai meccanismi esistenti di SOLVIT. Se il dialogo non ha successo, la Commissione potrà intervenire con la formulazione di un parere e, se del caso, formulare raccomandazioni per assistere le parti nella risoluzione della controversia. Le imprese e gli Stati membri esportatori potranno così conoscere gli esiti delle procedure nel giro di poche settimane o di pochi mesi, anziché dover aspettare anni per il riconoscimento dei loro prodotti e delle loro leggi nazionali da parte degli altri Stati membri. Inoltre, qualora si dovessero individuare problemi sistemici per taluni settori specifici, la Commissione potrà utilizzare strategicamente i propri poteri di applicazione delle norme in virtù dell'articolo 258 TFUE.

Attualmente, per ottenere il reciproco riconoscimento le imprese devono dimostrare che il loro prodotto è già commercializzato in un altro o in altri paesi dell'UE. Le prove richieste dalle autorità possono variare da una semplice fattura a una dichiarazione di uno Stato membro che il prodotto è legalmente commercializzato. Al fine di aiutare le imprese a dimostrare che il loro prodotto soddisfa già le prescrizioni di un altro Stato membro, assicurare le autorità e facilitare la cooperazione transfrontaliera, si propone una nuova dichiarazione di reciproco riconoscimento, semplice e su base volontaria, da compilare a cura degli operatori economici, che permetterà di ridurre gli oneri amministrativi.

I soggetti coinvolti nelle attività connesse alle procedure relative al reciproco riconoscimento non comunicano a sufficienza tra loro, spesso a causa della dispersione di competenze e responsabilità per regolamenti specifici. Ciò rende complicato trattare le questioni, che possono essere anche molto tecniche. Si intende pertanto rafforzare i punti di contatto per i prodotti in quanto canali di comunicazione per il riconoscimento reciproco. Si rafforzerà la cooperazione transfrontaliera tra i punti di contatto. Una piattaforma online consentirà alle autorità di comunicare.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, tenuto conto che la base giuridica è correttamente individuata nell'art. 114 TFUE che, come noto, conferisce all'Unione il potere di adottare le misure che hanno per oggetto l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione, tra l'altro, delle merci. In considerazione del fatto che le misure volte ad eliminare tali ostacoli possono essere vanificate in alcuni frangenti da misure nazionali, la proposta in oggetto ha proprio la finalità di evitare che questo accada favorendo e migliorando la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'art. 5 TFUE in quanto l'azione dell'Unione europea si esplica in relazione a questioni di carattere transfrontaliero: la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno. Tenuto conto, dunque, che l'intervento legislativo degli Stati membri da solo non è sufficiente a garantire il raggiungimento di tale obiettivo,

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

soprattutto nelle situazioni transfrontaliere, solo un intervento dell'Unione europea può garantire procedure europee comuni affinché le autorità nazionali applichino il principio di mutuo riconoscimento in modo uniforme e consentano così alle imprese di beneficiare di condizioni di parità di trattamento indipendentemente dal paese in cui esse intendono commercializzare i propri prodotti.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto si limita ad affrontare la questione degli ostacoli che ancora sussistono alla libera circolazione di merci legalmente commercializzate in altri Stati membri. L'attuazione del principio di mutuo riconoscimento deve avvenire sulla base di soluzioni comuni agli Stati membri per garantire l'efficacia del principio stesso e l'uniformità di applicazione da parte di tutte le autorità nazionali.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Nel complesso la valutazione delle finalità della proposta di regolamento è positiva in quanto si tende a garantire che le autorità nazionali applichino il principio di mutuo riconoscimento in modo uniforme.

Non vi sono particolari esigenze di carattere di urgenza.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Si ritengono nel complesso condivisibili in principio le finalità di entrambe le proposte legislative che compongono il "Pacchetto Merci". Si valuta favorevolmente la proposta in esame in relazione agli obiettivi perseguiti di rafforzamento del mercato unico, riducendo gli oneri e ostacoli amministrativi alla libera circolazione delle merci, e di maggiore garanzia di condizioni di parità di trattamento per gli operatori economici.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Il negoziato è coordinato dal Dipartimento per le politiche europee (DPE) ed è condotto insieme al Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), amministrazione con competenza prevalente. Per la definizione della posizione italiana è istituito un tavolo tecnico di coordinamento presso il DPE a cui partecipano le Amministrazioni interessate: Ministero dell'Interno, Ministero politiche agricole e forestali, Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero Salute, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero Ambiente.

La discussione del testo legislativo presso il gruppo di lavoro Armonizzazione tecnica del Consiglio UE è iniziata il 23 gennaio 2018 a Bruxelles.

Da parte italiana, nel corso del negoziato, sarà necessario approfondire le conseguenze giuridiche del regolamento proposto nel sistema italiano, eventualmente chiedendo una modifica del paragrafo in cui si vieta esplicitamente alle autorità competenti di chiedere ogni altra informazione o documentazione agli operatori economici (articolo 4 comma 7, punto b).

L'art. 4 comma 7 par. b vieta, infatti, esplicitamente ogni eventuale richiesta di informazioni o documentazioni in presenza di una dichiarazione di mutuo riconoscimento. Nella discussione sul

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

regolamento, durante le prime riunioni, la Commissione europea ha sostenuto che il principio di mutuo riconoscimento, così come sottolineato anche dalla Corte di Giustizia, sarebbe valido già a seguito della semplice commercializzazione di un prodotto in un altro Paese UE. Quindi, ulteriori impedimenti da parte delle autorità degli Stati membri non dovrebbero essere possibili.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

A livello europeo la proposta richiede risorse umane e amministrative. Le misure saranno coperte dagli stanziamenti già previsti nella programmazione finanziaria ufficiale della Commissione europea e non sono ritenute necessarie risorse supplementari.

A livello nazionale si dovrà verificare il potenziamento del punto di contatto nazionale prodotti, che opera presso il Ministero dello sviluppo economico, e delle strutture competenti in materia, facendo una valutazione adeguata in termini di risorse umane e finanziarie aggiuntive, rispetto alle quali bisognerà attendere gli esiti del negoziato sul regolamento.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Non sono al momento previsti effetti sull'ordinamento nazionale, fatti salvi eventuali adeguamenti della normativa vigente ritenuti necessari in sede di valutazione tecnica.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta di regolamento non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Anche per quanto concerne gli effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione, si dovrà verificare il potenziamento del punto di contatto nazionale prodotti, facendo una valutazione adeguata in termini di risorse umane e finanziarie. Dovranno, altresì, essere valutati dal punto di vista organizzativo il rafforzamento delle strutture competenti in materia, che operano presso le Amministrazioni interessate dall'applicazione del regolamento in questione, in stretto raccordo con il punto contatto nazionale prodotti.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Il regolamento comporterà un impatto positivo sui cittadini e le imprese in quanto la proposta intende promuovere e facilitare la libera circolazione delle merci già legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

In particolare, effetti positivi per le imprese si avranno attraverso:

- un miglioramento della conoscenza sui casi e le modalità di utilizzo del principio del mutuo riconoscimento;*
- un più facile accesso alle informazioni in materia;*
- la possibilità di dimostrare più agevolmente che un prodotto è legalmente commercializzato in uno Stato membro ed è, pertanto, oggetto di applicazione del principio di mutuo riconoscimento;*
- la possibilità di accedere a strumenti di risoluzione rapidi e gratuiti in caso di decisioni amministrative negative comportanti il divieto o la limitazione di accesso al mercato in*

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

un altro Stato membro.

Altro

La relazione tiene conto delle osservazioni delle seguenti Amministrazioni interessate, partecipanti del tavolo tecnico di coordinamento istituito presso il DPE, d'intesa con il MISE:

- *Ministero dell'Interno*
- *Ministero politiche agricole e forestali*
- *Ministero Infrastrutture e dei Trasporti*
- *Ministero Salute*
- *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*
- *Ministero Ambiente*

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nelle competenti sedi istituzionali europee e che la posizione italiana potrà modificarsi in ragione dell'andamento del negoziato e sulla base del confronto con le amministrazioni e le parti interessate.



Ministero dello Sviluppo Economico

Uffici diretta collaborazione del Ministro

Struttura: UDCM_UFF_LEGISLATIVO
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0009047 - 20/04/2018 - USCITA
titolario: 17.03.05.

Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO – NUCLEO VALUTAZIONE ATTI UE

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

infoattive@governo.it

SEDE

OGGETTO: COM (2017) 796 – Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro: invio relazione.

Con riferimento alla nota di codesto Dipartimento prot. 811 del 25/01/2018, si trasmette la relazione richiesta, relativa alla proposta di regolamento in oggetto, per il successivo inoltro al Parlamento.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
(Stefano Varone)